

**DELIBERA N. 52/20/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ABC  
S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “T9”)  
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 30 DELLA LEGGE 31  
LUGLIO 1997, N. 249**

**(CONTESTAZIONE N.16/2020 - PROC. 2762/20/MRM)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione Servizi e Prodotti del 15 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito, anche Testo unico) e, in particolare, l’art. 51;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020”;

VISTA la delibera n. 129/20/CONS del 18 marzo 2020, recante “Atto di richiamo sul rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema “coronavirus covid-19”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni” e, in particolare, l’allegato A recante “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, recante la “Delega al Corecom Lazio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto di contestazione n.16/20/DCA/MRM, adottato in data 21 maggio 2020 e notificato in data 25 maggio 2020, la Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha contestato alla società ABC S.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9”) la violazione dell’art. 1, comma 30 della legge 31 luglio 1997, n. 24 .

Si riportano i fatti che hanno condotto all’adozione della contestazione nei confronti della predetta società per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità.

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità, dando seguito alle numerose segnalazioni pervenute, con nota prot. 0129910 del 23 marzo 2020 ha chiesto a tutti i Comitati di porre in essere con estrema sollecitudine tutte le iniziative più opportune per accertare il contenuto della programmazione diffusa dalle emittenti locali che risultassero avere in essere contratti per la diffusione del format “Il cerca salute”. In particolare, sono stati richiesti ai CO.RE.COM. controlli relativi alla promozione del metodo “Life 120”, il programma nutrizionale a base di spezie, ideato dal giornalista Adriano Panzironi, con specifico riferimento alla edizione del format “Il Cerca Salute” identificata come “Speciale CoVid-19” allo scopo di verificarne i contenuti alla luce delle norme del Testo unico che presiedono alla tutela della salute, tenuto conto in particolare dello stato di

emergenza sanitaria e delle prescrizioni formulate dal Governo nei provvedimenti all'uopo adottati. In questo ambito, è stata sollecitata al Corecom Lazio una richiesta di controlli sulla programmazione del servizio di media audiovisivo T9. Dalle segnalazioni pervenute, tenuto conto anche di quanto emerso da procedimenti avviati nei confronti di emittenti nazionali per la diffusione del medesimo format, era emersa, inoltre, l'indicazione della presunta simultaneità di trasmissione- non dichiarata- del servizio di media audiovisivo T9 con il canale nazionale satellitare "LIFE 120 Channel".

Di conseguenza, il Corecom Lazio ha, in data 17 aprile 2020 (prot. n.006563), inoltrato alla società ABC S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale la "T9", la richiesta di fornire le registrazioni dell'emittente T9 dalle ore 00.00 del 19 marzo 2020 alle ore 00.00 del 15 aprile 2020, fissando quale termine per la consegna del materiale video il giorno 22 aprile 2020.

La Società ABC S.r.l, con nota del 24 aprile 2020 ha dichiarato di trovarsi nella impossibilità di inviare le registrazioni richieste, seppur debitamente conservate, in ragione delle limitazioni lavorative collegate all'emergenza sanitaria causate dalla diffusione del Covid 19. Tale impossibilità è stata confermata nonostante il Comitato, con nota prot n. 6835 del 22 aprile 2020, avesse concesso una proroga al giorno 4 maggio c.a. per la presentazione delle registrazioni richieste.

Con nota del 4 maggio 2020 (prot. N. 7196), la società ABC S.r.l. ha opposto un ulteriore diniego all'invio delle registrazioni richieste, adducendo, quale motivazione, la mancanza di personale legata alle misure emergenziali di contenimento del contagio. Lo stesso giorno, con nota prot. 0007199, il Corecom Lazio trasmetteva all'Autorità la documentazione intercorsa con la società ABC relativa alle registrazioni richieste e non pervenute.

Nelle more dell'espletamento delle attività di vigilanza da parte del Comitato, questa Autorità (con nota prot. 0172282 del 21 aprile 2020) per il tramite del Servizio Ispettivo e Corecom, ha richiesto l'intervento del Nucleo speciale della Guardia di Finanza – Gruppo Radiodiffusione ed editoria – al fine di acquisire non solo le registrazioni richieste dal Corecom Lazio, ma anche la registrazione dei programmi andati in onda nei precedenti 60 gg sul canale "T9 –canale 13 del digitale terrestre". L'ulteriore richiesta nasceva dalla circostanza che la società Italian Broadcsting srls, esercente il servizio di media audiovisivo su satellite recante il marchio "*life tv network*", aveva dichiarato che i contenuti diffusi sul canale 880 SAT costituivano una ritrasmissione in contemporanea (simulcast) dei contenuti diffusi sul digitale con il logo LIFE 120 CHANNEL. Tuttavia, sulla base delle segnalazioni pervenute, era emerso che il contenuto diffuso sul satellite non costituiva ritrasmissione dei contenuti del canale 61 DTT, bensì del canale a diffusione locale (Lazio) T9, di proprietà di ABC S.r.l.

In data 5 maggio 2020, pertanto, il Nucleo speciale della Guardia di Finanza, invitava l'amministratore unico e legale rappresentante della Società ABC s.r.l. a comparire presso gli Uffici della Guardia di Finanza e a fornire, oltre alla documentazione comprovante il titolo autorizzatorio del servizio media T9, la copia delle registrazioni già richieste dal Corecom Lazio. Il legale rappresentante in parola, con nota del 6 maggio 2020 (prot. 0052262/20), dichiarando di essere affetto da patologia polmonare progressiva, non ha

ritenuto, vista la situazione sanitaria in atto, di presentarsi presso gli Uffici della Guardia di Finanza.

Con ulteriore nota del 13 maggio 2020 (prot. n. 0054275/20) il Nucleo speciale della Guardia di Finanza ha nuovamente richiesto alla Società *de qua* copia delle registrazioni già richieste dal Corecom Lazio. La società ABC, con nota prot. 0061067/20 del 28 maggio 2020, nel ribadire che “*la scrivente Società non trasmette né riceve alcun segnale via satellite, e che la programmazione è eseguita tramite normale “playout”*”, ha affermato che le registrazioni - il cui mancato invio veniva nel frattempo contestato dall’Autorità con atto di contestazione n. 16/20 del 21 maggio 2020 - “*sono disponibili presso gli Uffici della Società, a disposizione per l’acquisizione, da effettuarsi nel rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del Covid 19*”.

In data 3 giugno 2020, pertanto, il Nucleo speciale della Guardia di Finanza nel richiedere ulteriori informazioni alla Società ABC sui contenuti trasmessi dalla emittente T9, chiedeva al contempo a questa Autorità se il Corecom Lazio avesse, nelle more del proprio intervento, acquisito le registrazioni richieste.

Il Corecom Lazio, interpellato da questa Autorità, rispondeva il 10 giugno con nota prot. 02485172661965 di non aver ricevuto le registrazioni richieste.

In data 1luglio 2020, infine, i militari della Guardia di Finanza si sono recati presso gli Uffici della Lazio Intrattenimento S.r.l., luogo indicato dalla Società come deposito delle registrazioni richieste. Delle operazioni compiute è stato redatto processo verbale da cui si evince che non è stato possibile estrarre copia delle registrazioni, stante l’impossibilità di accedere all’archivio informatico.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 16 /2020, la società ABC S.r.l. ha formulato richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 (prot. n. 0223190 del 25 maggio 2020), ha presentato memorie difensive (prot.n. 2717762 del 18 giugno 2020) ed ha chiesto di essere audita.

Nelle predette memorie la Società ha eccepito quanto segue:

- in via preliminare, la società ABC ha dichiarato di non aver mai richiesto una proroga al Corecom Lazio al 4 maggio 2020 per la consegna delle registrazioni;
- cionondimeno ha asserito che “*le registrazioni erano regolarmente conservate come da disposizioni di Legge e regolamentari ed erano a completa, incondizionata e totale disposizione del Corecom Lazio*”[..], ma di essere nella “*materiale impossibilità di fornire le registrazioni richieste in quanto la rigida osservanza delle giuste e condivisibili disposizioni normative e regolamentari in merito all’esigenza di prevenire il contagio da Covid 19 non ha permesso di impiegare personale per l’espletamento delle richieste*”;
- la società ha sottolineato che l’art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 costituisce norma speciale rispetto all’art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 in quanto prevede l’obbligo specifico di “*conservare*” le registrazioni. Qualora in relazione alle registrazioni il legislatore avesse inteso prevedere ulteriori obblighi a carico delle emittenti li avrebbe chiaramente previsti ed indicati in maniera intellegibile. È pacifico, ha dunque sostenuto

la Società, che *“conservare le registrazioni non comporta l’obbligo di riversarle su un supporto esterno. L’emittente deve semplicemente, su richiesta dell’AGCOM, mettere a disposizione le relative registrazioni ma non estrapolarle. Del resto che l’interpretazione corretta sia quella indicata nella presente memoria si evince anche dal trattamento sanzionatorio stabilito per la violazione dell’art. 20, comma 5, della Legge n.223/1990 e dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997”*.

A giudizio della Società, pertanto, *“non si può sanzionare la condotta di un soggetto per non aver inviato un documento che non si aveva l’obbligo giuridico di possedere materialmente su un supporto esterno in quanto l’unico obbligo consiste nella sua conservazione senza prevedere una successiva estrapolazione”*;

- la Società ABC ha sostenuto, inoltre, che l’art. 20, comma 4, che sanciva l’obbligo di tenuta del registro dei programmi, è stato abrogato dall’art. 54 del Testo unico e, pertanto, la sua mancata tenuta non comporta l’applicazione di alcuna sanzione (cfr. Adunanza Generale del Consiglio di Stato, parere n. 5290 del 02/02/2010 e sentenza TAR del Lazio, Roma, sez. III ter n. 2381/2018)”;

- la società ABC S.r.l., di conseguenza, ha contestato l’applicazione dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 alla fattispecie in esame sostenendo che la norma non può che essere letta in riferimento al precedente comma 29, secondo cui *“I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall’Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall’articolo 2621 del codice civile”*.[...] In sostanza il comma 29 riguarda la responsabilità penale degli amministratori e di altri soggetti nella redazione di documenti contabili falsi, mentre il comma 30 prevede la sanzione amministrativa in relazione al mancato invio di detti documenti. Per espressa previsione normativa, continua la Società, *“la sanzione consegue al mancato invito su richiesta dell’Autorità” e non già del Corecom. Per la configurabilità della fattispecie contenuta nel comma 30 cit., in sostanza, è necessario che la richiesta inevasa provenga dall’Autorità e non da un soggetto terzo in quanto la norma sanziona solo la prima condotta”*;

- eccepisce, infine, che *“nonostante i termini sia processuali che quelli afferenti al procedimento amministrativo, fossero stati sospesi dagli artt. 84 e 103 D.L. n. 18/2020 e dagli artt. 36 e 37 del D.L. n. 23/2020, a far data dall’08/03/2020 sino al 15/05/2020 l’AGCOM ha comunque proceduto alla relativa contestazione in data 21/05/2020, vale a dire solo 6 giorni dopo la sospensione”*.

L’audizione, svoltasi in modalità telematica per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19, ha avuto luogo il giorno 8 settembre 2020. Nel corso dell’audizione la società in parola, rappresentata dal suo legale, richiamandosi alle memorie presentate, ha ribadito la richiesta di archiviazione, svolgendo le seguenti considerazioni:

*“ Si evidenzia, ad integrazione delle memorie, che nel verbale delle operazioni compiute il 1° luglio 2020 dai militari della Guardia di finanza presso gli Uffici della Lazio Intrattenimento S.r.l., al fine di acquisire le registrazioni trasmesse negli ultimi novanta giorni dall’emittente locale T9 per la quale risulta essere autorizzata la società ABC s.r.l., è stato preso atto che le registrazioni richieste dall’Autorità sono state conservate e messe a disposizione dei militari Del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza”*.

Non vi è una norma, continua il legale della Società, che *“imponga all'emittente l'obbligo ulteriore di attivarsi o attrezzarsi al fine di estrapolare e/o estrarre le registrazioni detenute. L'art. 20, comma 5, della legge 223 del 1990 (cd. Mammì) impone, infatti, la conservazione delle registrazioni, ma non già l'estrazione delle stesse, così come inteso dall'interpretazione offerta dalla delibera n.107/17/CSP dell'Autorità”*.

A riprova di quanto sostenuto, il rappresentante della società rileva che alla pagina 5 del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 1° luglio 2020, sottoscritto da entrambe le parti, si legge che *“non si è ritenuto utile procedere alla visione, anche a campione, delle citate registrazioni non conoscendo l'oggetto degli accertamenti per i quali procede l'Agcom”*. I militari della GDF avrebbero, infatti, potuto essi stessi visionare le registrazioni regolarmente conservate.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, ritiene che ricorra nel caso di specie la violazione della norma contestata e dover dunque procedere alla comminazione della sanzione per la violazione dell'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997. Al riguardo, si ritiene che non siano meritevoli di accoglimento le argomentazioni prospettate dalla Società *de qua* per i seguenti motivi:

il Corecom Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è un organo funzionale dell'Autorità, cui possono essere delegate materie di competenza dell'Autorità stessa, previamente individuate.

Di conseguenza, al suddetto Corecom sono state conferite le funzioni di vigilanza in materia di rispetto degli obblighi di programmazione nel settore audiovisivo, avuto specifico riguardo alle previsioni recate dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (dlgs. n. 177/05 e sss.mm.ii), mentre, il potere sanzionatorio è radicato esclusivamente in capo a questa Autorità, cui i Comitati delegati devono comunicare, nelle modalità e nei termini prescritti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie, gli esiti delle attività istruttorie svolte. E' nell'alveo del descritto quadro normativo che si iscrive l'attività di vigilanza svolta dal Comitato. Come è noto, infatti, i Comitati regionali esercitano nel territorio interessato le funzioni a loro delegate operando nel rispetto degli indirizzi formulati dall'Autorità che è dunque titolare di uno specifico potere di direzione e controllo. Il modello organizzativo prescelto postula dunque che il delegante resti titolare del potere di indirizzo e di controllo sull'attività del soggetto delegato, che deve operare nel rispetto delle direttive del soggetto delegante.

Quanto al merito della contestazione, giova sottolinearsi come il tenore della norma recata dall'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997 sia chiaro nello stabilire che *“i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità”*.

Si tratta, evidentemente, di una norma generale, non raccordata a quella precedente- l'art 29 delle medesima legge-, la cui *vox iuris* si evince immediatamente dalle parole utilizzate dal legislatore (*I soggetti che non provvedono...alla comunicazione dei*



*documenti richiesti...sono puniti..*). In tal senso, l'interpretazione logica della norma si raccorda al significato immediato e letterale della disposizione stessa, che enuncia espressamente lo scopo che intende realizzare vale a dire quella di sancire l'obbligo dei soggetti vigilati di ottemperare ad una richiesta dell'Autorità di atti o documenti che possono essere utili nell'esercizio delle proprie funzioni.

In quest'ottica vanno intese le richieste da parte del Corecom Lazio prima e, successivamente, da parte della Guardia di Finanza, che hanno agito su delega dell'Autorità.

Tanto premesso, quindi, pur considerando le difficoltà legate alle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da COVID 19, la società era comunque tenuta ad ottemperare alle richieste dell'Autorità di fornire *“le registrazioni degli ultimi 90 giorni”* e di rispettare l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per i tre mesi successivi alla messa in onda e di consegnarle, adottando, a tale scopo, ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione.

D'altra parte, analizzando la cronologia dei fatti descritti, i rappresentanti della Società medesima sono stati messi nelle condizioni di uniformarsi, nonostante le suddette restrizioni imposte dalla diffusione del contagio, all'obbligo di consegnare la documentazione legittimamente richiesta dall'Autorità per il tramite della Guardia di finanza. A conferma di quanto detto si riportano di seguito alcuni stralci del verbale che è stato redatto il 1° luglio dai militari della Guardia di Finanza e sottoscritto dai rappresentanti della Società ABC:

*“Alla persona delegata ad assistere alle operazioni è stato chiesto di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 13 marzo al 1 aprile 2020, ed in ogni caso quella relativa agli ultimi 90 giorni di programmazione[.] La parte, a fronte di tali richieste si rendeva disponibile e metteva a disposizione dei verbalizzanti un personal computer, presente nella stanza dove si svolgono le operazioni di servizio dal quale sarebbe stato possibile visionare la programmazione trasmessa negli ultimi 90 giorni dall'emittente con marchio T9, tramite uno specifico programma, ma non ad estrarne copia. Inoltre, precisava che[.] è disponibile la visione a partire dal 2 aprile 2020. [..] “La persona delegata contattava telefonicamente il tecnico che cura la parte informatica delle emittenti del gruppo, il quale rappresentava l'impossibilità di procedere all'acquisizione/estrazione copia delle registrazioni, precisando che a norma della Legge Gasparri l'emittente è tenuta alla conservazione e non alla consegna o estrazione copia delle registrazioni [...]. Considerata la comunicata possibilità di visionare la programmazione trasmessa dall'emittente T9 negli ultimi 90 gg (tramite il più volte richiamato personal computer), i militari operanti chiedevano alla parte delegata di indicare il luogo fisico (stanza, hard disk, server, cloud) dove fosse conservato l'archivio magnetico.[...]. Sia la parte delegata che l'amministratore unico di ABC (contattato telefonicamente) riferivano di non essere in grado di indicare l'allocazione fisica del predetto archivio magnetico e che tale informazione poteva essere fornita dal tecnico informatico, il quale, contattato telefonicamente risultava non raggiungibile dalla sua utenza mobile”[.]. Contattato telefonicamente anche l'avvocato del gruppo, questi,*



*dopo aver ribadito che la legge Gasparri impone solo l'obbligo di conservazione delle registrazioni, dichiara di non essere in grado di indicare l'archivio magnetico delle registrazioni.”*

Dalla lettura del già menzionato verbale, pertanto, si evince in maniera incontrovertibile che la società ABC S.r.l. non ha consentito ai militari delegati dall'Autorità di estrarre copia delle registrazioni necessarie all'espletamento dell'attività di vigilanza sui contenuti televisivi da parte dell'Autorità all'uopo preposta.

La *ratio* dell'obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla programmazione (da distinguere dall'obbligo di tenuta del registro dei programmi di cui alla delibera 54/03/CONS) che è stato introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi), e poi ribadito nei provvedimenti aventi natura regolamentare successivamente adottati dall'Agcom (cfr. art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme di rango primario, è di chiara evidenza e può trovarsi traccia nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in mancanza di un monitoraggio continuativo di quanto diffuso dall'emittenza locale, la verifica del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore può essere espletata solo laddove il soggetto sia gravato dall'obbligo di conservazione delle registrazioni che, pertanto, devono essere rese disponibili per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza cui questa Istituzione è preposta.

Diversamente opinando, la mera conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi risulterebbe priva di ogni finalità concreta e si risolverebbe in un inutile adempimento privo di qualsivoglia ragionevolezza.

Quanto detto, inoltre, è sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha affermato che *“la ratio dell'articolo 20 c.5, della legge 223 del 1990, è quella di “consentire all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive; (Cfr. Cassazione civile n. 12848\1998)”*. Suddetto orientamento, d'altra parte, è ribadito in altre pronunce della stessa Autorità in cui si è affermato che *“la conservazione delle registrazioni dei programmi deve essere diretta a consentire i controlli sul rispetto da parte degli stessi fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]”* (cfr. Delibera n 269\18\CSP).

Nel caso di specie la mancata acquisizione delle registrazioni da parte dei militari della Guardia di finanza, infatti, ha di fatto impedito all'Autorità di svolgere la propria attività istruttoria rispetto a possibili e potenziali violazioni di legge commesse nel periodo attenzionato. Di talché appare evidente che il comportamento dei rappresentanti della Società è apparso volutamente elusivo rispetto alle richieste dell'Autorità che, non avendo potuto disporre della *“registrazione dei programmi”* televisivi richiesti, la cui conservazione costituisce un obbligo per il fornitore, non ha potuto compiere la verifica della programmazione diffusa per accertarne la compatibilità con le norme contenute nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che presiedono alla tutela della salute e della sicurezza degli utenti (articoli 3 e 36 *bis*, comma 1, lett. c), n. 3 del Testo unico) - accertamento particolarmente rilevante in un momento di grave emergenza sanitaria, quale quello derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 - nonché con le norme afferenti alla corretta identificazione del soggetto autorizzato, su cui grava la

responsabilità editoriale per i contenuti trasmessi. Né vale in tal senso il richiamo alla delibera di archiviazione n. 107/17CSP, che fa riferimento a delle registrazioni che risultavano, a causa di un problema tecnico di conversione, prive del gruppo data e ora, ma correttamente conservate e messe a disposizione dell’Autorità richiedente.

Da ultimo, vale sottolineare che il suddetto obbligo di conservazione delle registrazioni non era sospeso durante il periodo legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal momento che l’emittente ha continuato durante il medesimo periodo a garantire la trasmissione integrale della propria programmazione. Tale circostanza fa ritenere verosimile la presenza presso la sede della Società di personale che ben avrebbe potuto dare corso alla richiesta formulata. Non può non rilevarsi, infine, come la messa a disposizione delle registrazioni avrebbe potuto essere realizzata avvalendosi di mezzi che consentono il trasferimento di file *on line*.

VISTO l’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società ABC S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “T9” delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997;

CONSIDERATO che le interlocuzioni intercorse tra il Corecom Lazio e gli Uffici di questa Autorità tra il 3 ed il 10 giugno 2020 hanno sospeso per 10 gg il termine di conclusione del presente procedimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento sanzioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al triplo del minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevanza della violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da impedire all’Autorità l’esercizio dell’attività di vigilanza a cui è preposta

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni utili ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della propria condotta

**C. Personalità dell'agente**

La Società, per natura e funzioni svolte, ha dimostrato di non essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

**D. Condizioni economiche dell'agente**

I dati in possesso di questa Autorità si presentano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

**ORDINA**

alla associazione ABC S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "T9", con sede legale in Latina (LT), via San Tommaso d'Aquino, 44 (CF. 02967290590) di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

**INGIUNGE**

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione del ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 52/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 52/20/CSP*".



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone